

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2760

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

*(V. Stampato Camera n. 4806)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 aprile 1991*

---

Adesione della Repubblica italiana allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel, e sua esecuzione

---

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire allo statuto del Gruppo internazionale di studio sul nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite 1985 sul nickel.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto al punto 19 dello statuto stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 28 milioni per l'anno 1991 e in lire 39 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TERMS OF REFERENCE  
of the  
INTERNATIONAL NICKEL STUDY GROUP,  
AS ADOPTED ON 2 MAY 1986  
by the  
UNITED NATIONS CONFERENCE ON NICKEL, 1985**



UNITED NATIONS

1985

TERMS OF REFERENCE OF THE INTERNATIONAL NICKEL STUDY GROUP,  
AS ADOPTED ON 2 MAY 1986 BY THE UNITED NATIONS CONFERENCE  
ON NICKEL, 1985

Preamble

The parties to this arrangement have reached an understanding for the establishment of an International Nickel Study Group which will have the following Terms of Reference.

Establishment

1. The International Nickel Study Group is hereby established to administer the provisions and supervise the operation of the Terms of Reference.

Objectives

2. To ensure enhanced international co-operation on issues concerning Nickel, in particular by improving the information available on the international nickel economy and by providing a forum for intergovernmental consultations on Nickel.

Definitions

3. (a) "The Group" means the International Nickel Study Group as constituted in these Terms of Reference;

(b) "Nickel" shall include, inter alia, scraps, wastes, and/or residues and such nickel products as the Group may determine;

(c) "Members" means all States as provided for in paragraph 5 which have notified their acceptance pursuant to paragraph 19.

Functions

4. (a) To establish the capacity for and to undertake the continued monitoring of the world nickel economy and its trends, particularly by establishing, maintaining and continuously updating a statistical system on world production, stocks, trade and consumption of all forms of Nickel.

(b) To conduct between Members consultations and exchanges of information on developments related to the production, stocks, trade and consumption of all forms of Nickel.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) To undertake studies as appropriate on a broad range of important issues concerning Nickel, in accordance with the decisions of the Group.

(d) To consider special problems or difficulties which exist or may be expected to arise in the international nickel economy.

#### Membership

5. Membership of the Group shall be open to all States which are interested in the production or consumption of, or international trade in Nickel.

#### Powers of the Group

6. (a) The Group shall exercise such powers and perform or arrange for the performance of such functions as are necessary to carry out the provisions of the Terms of Reference.

(b) The Group is not a trading organization and shall not have power to enter into any trading contract for Nickel or any other commodity or product.

(c) The Group shall adopt such Rules of Procedure as are considered necessary to carry out its functions.

#### Headquarters

7. The Headquarters of the Group shall be at a location selected by it in the territory of a Member State. The Group shall negotiate a Headquarters Agreement with the host Government.

#### Decision-making

8. (a) The highest authority of the Group established under these Terms of Reference shall be vested in the General Session.

(b) The Group, the Standing Committee referred to in paragraph 9, and such committees and subsidiary bodies as may be established, shall normally take decisions by consensus. If a vote is called for, it shall be taken under the conditions set out in the Rules of Procedure.

#### Standing Committee

9. (a) The Group shall establish a Standing Committee which shall consist of those Members of the Group who have indicated their desire to participate in its work.

(b) The Standing Committee shall undertake such tasks as may be assigned to it by the Group and shall report to the Group on completion, or on progress, of its work.

#### Committees and Subsidiary Bodies

10. The Group may establish such committees or subsidiary bodies, in addition to the Standing Committee, on such terms and conditions as it may determine.

#### Secretariat

11. (a) The Group shall have a Secretariat consisting of a Secretary-General and such staff as may be required.

(b) The Secretary-General shall be the chief administrative officer of the Group and shall be responsible to it for the administration and operation of these Terms of Reference in accordance with the decisions of the Group.

#### Co-operation with others

12. (a) The Group may make arrangements for consultations or co-operation with the United Nations, its organs or specialized agencies, and with other intergovernmental institutions, as appropriate.

(b) The Group may also make arrangements for maintaining contact with interested non-participating Governments of the States referred to in paragraph 5, with other international non-governmental organizations, or with private sector institutions, as appropriate.

#### Legal status

13. (a) The Group shall have legal personality in its host country. It shall, in particular, have the capacity to enter into contracts, to acquire and to dispose of movable and immovable property, and to institute legal proceedings.

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) The status of the Group in the territory of the host Government shall be governed by a Headquarters Agreement between the host Government and the Group, to be concluded as soon as possible after these Terms of Reference have come into effect.

Budget contributions

14. The Group shall assess the contribution of each Member for each financial year, in the currency of the host country, in accordance with the provisions for contributions specified in the Rules of Procedure. The payment of the contribution by each Member shall be made in accordance with its constitutional procedures.

Statistics and information

15. (a) The Group shall collect, collate and make available to Members such statistical information on production, trade, stocks, consumption and internationally recognized published prices of Nickel as it deems appropriate for the effective operation of these Terms of Reference.

(b) The Group shall make such arrangements as it considers appropriate by which information may be exchanged with the interested non-participating Governments and with appropriate non-governmental and intergovernmental organizations in order to ensure the availability of recent and reliable data on production, consumption, stocks, international trade, internationally recognized published prices, and on other factors that influence the demand for and supply of Nickel.

(c) The Group shall endeavour to ensure that no information published shall prejudice the confidentiality of the operations of persons or enterprises producing, processing, marketing or consuming Nickel.

Annual assessment and studies

16. (a) The Group shall prepare and distribute to Members an annual assessment of the world nickel situation and related matters in the light of information supplied by Members and supplemented by information from all other relevant sources.

(b) The Group shall, as deemed desirable, undertake or make appropriate arrangements to undertake studies of short- and long-term trends in the international nickel economy, including, once a year or, with the approval of the Group, more than once a year, the provision of an outlook on nickel production, consumption and trade for the following calendar year, so that such an exchange of information will be a technical aid to Members in their individual assessments of the evolution of the international nickel economy.

Obligations of Members

17. Members shall use their best endeavours to co-operate and to promote the attainment of the objectives of the Group, in particular as far as the provision of data referred to in paragraph 15 on the nickel economy is concerned.

Amendment

18. The Terms of Reference may only be amended by consensus of the Group and without a vote.

Coming into effect

19. (a) These Terms of Reference shall come into effect when at least 15 States which in total account for over 50 per cent of the world trade in Nickel have notified the Secretary-General of the United Nations pursuant to (c) below. If the Terms of Reference come into effect under this article, members shall be invited to attend an inaugural meeting. Members shall be notified at least one month, where possible, prior to that meeting.

(b) If the requirements for the coming into effect of these Terms of Reference have not been met on 20 September 1986, the Secretary-General of the United Nations shall invite those Governments having notified, pursuant to (c) below, their intention to become members of the Group, to meet at the earliest time practicable to decide whether or not to put these Terms of Reference into effect among themselves in whole or in part.

(c) Any State referred to in paragraph 5 which desires to become a Member of the Group shall give written notice that it intends to apply these Terms of Reference either provisionally, pending the conclusion of its internal procedures, or definitively. Pending the coming into effect of these Terms of Reference and the assumption of office by the Secretary-General of the Group, such notice shall be given to the Secretary-General of the United Nations; thereafter it shall be given to the Secretary-General of the Group. A State applying these Terms of Reference provisionally shall endeavour to complete its procedures within six months but in any case not later than 12 months from the date of its notification and shall notify the depositary accordingly.

Withdrawal

20. (a) A Member may withdraw from the Group at any time by giving written notice of withdrawal to the Secretary-General of the Group.

(b) Withdrawal shall be without prejudice to any financial obligations already incurred and shall not entitle the withdrawing State to any rebate of its contribution for the year in which the withdrawal occurs.

(c) Withdrawal shall become effective 60 days after the notice is received by the Secretary-General.

(d) The Secretary-General shall notify each Member of any notification received under this paragraph.

#### Duration of the Group

21. The Group shall remain in existence as long as it continues in the opinion of the Members to serve a useful purpose, unless terminated in accordance with paragraph 22.

#### Termination

22. (a) The Group may at any time decide by a two-thirds majority vote of the Members to terminate these Terms of Reference. Such termination shall take effect on such date as the Group shall decide.

(b) Notwithstanding the termination of these Terms of Reference, the Group shall continue in being for as long as it is necessary to carry out its liquidation, including the settlement of accounts.

**TERMS OF REFERENCE OF THE INTERNATIONAL NICKEL STUDY GROUP**

as adopted on 2 May 1986 by the United Nations Conference on  
Nickel, 1985

**Definitions**

3. (c) "Members" means all States as provided for in paragraph 5 which have notified their acceptance pursuant to paragraph 19.

**Membership**

5. Membership of the Group shall be open to all States which are interested in the production or consumption of, or international trade in Nickel.

**Amendment**

18. The Terms of Reference may only be amended by consensus of the Group and without a vote.

**TABLE****Percentage Share of World Trade\* in Nickel**  
**1982 - 1984**

	%
Albania	0.8
Austria	0.3
Australia	6.7
Belgium	0.5
Botswana	1.6
Bulgaria	0.1
Canada	12.1
Colombia	0.8
Cuba	3.2
Czechoslovakia	1.1
Dominican Republic	1.6
Finland	2.1
France	6.4
German Democratic Republic	0.6
Germany, Federal Republic of	6.1
Greece	1.2
Hong Kong	0.4
Hungary	0.4
India	0.6
Indonesia	3.6
Italy	1.8
Japan	11.0
Mexico	0.2
Netherlands	0.8
Norway	6.5
Philippines	1.2
Poland	0.5
Republic of Korea	0.2
Romania	0.5
Singapore	0.6
South Africa	1.4
Spain	0.7
Sweden	1.3
Taiwan	0.2
United Kingdom	4.1
Union of Soviet Socialist Republics	4.4
United States of America	12.4
Yugoslavia	0.1
Zimbabwe	1.2


based on quantities of exports plus imports of: nickel ore and concentrates, nickel intermediate products and nickel refined unwrought.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Terms of Reference of the International Nickel Study Group, as adopted on 2 May 1986 by the United Nations Conference on Nickel, 1985. The original of the Terms of Reference is deposited with the Secretary-General of the United Nations in accordance with paragraph 19 (c) of the Terms of Reference, the texts of which are equally authentic in Arabic, English, French, Russian and Spanish, in accordance with paragraph 2 of the Resolution by which the Conference adopted the Terms of Reference.

For the Secretary-General,  
The Legal Counsel:

Je certifie que le texte qui précède est la copie conforme des Statuts du Groupe d'étude international du nickel, adoptés le 2 mai 1986 par la Conférence des Nations Unies sur le nickel, 1985. L'original des Statuts est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément au paragraphe 19 c) desdits Statuts dont les textes anglais, arabe, espagnol, français et russe sont également authentiques, conformément au paragraphe 2 de la Résolution par laquelle la Conférence a adopté les Statuts.

Pour le Secrétaire général,  
Le Conseiller juridique :



Carl-August Fleischhauer

United Nations, New York  
18 July 1986

Organisation des Nations Unies  
New York, le 18 juillet 1986



*Ministero degli Affari Esteri*

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO  
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

STATUTO DEL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE DEL NICKEL ADOTTATO IL 2 MAGGIO  
1986 DALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL NICKEL, 1985

#### PREAMBOLO

Le parti al presente accordo hanno raggiunto un'intesa per l'istituzione di un Gruppo di studio internazionale del Nickel che avrà il seguente Statuto.

#### ISTITUZIONE

1. Con il presente mezzo è istituito il Gruppo di studio internazionale del Nickel, al fine di amministrare le norme e provvedere alla supervisione delle attività previste dallo Statuto.

#### OBIETTIVI

2. Assicurare la valorizzazione della cooperazione internazionale per quanto riguarda questioni concernenti il Nickel, in particolare grazie al miglioramento delle informazioni disponibili relative alla economia del nickel a livello internazionale, e provvedere un'istanza per consultazioni intergovernative sul Nickel.

#### DEFINIZIONI

3.(a) Per "Gruppo" si intende il Gruppo di Studio internazionale sul Nickel come istituito nel presente Statuto;

(b) Per "Nickel", si intendono inter alia, i rottami, le scorie e/o i residui e tutti i prodotti del nickel che possono essere definiti dal Gruppo;

(c) Per "Membri" si intendono tutti gli Stati di cui al paragrafo 5 che hanno notificato la loro accettazione in conformità con il paragrafo 19.



*Ministero degli Affari Esteri*

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO  
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

#### FUNZIONI

- 4(a). Stabilire le competenze per, ed attuare, una sorveglianza costante dell'economia mondiale del nickel e delle sue tendenze, in particolare col-  
l'istituire, mantenere ed aggiornare continuamente un sistema statistico re-  
lativo alla produzione mondiale, scorte, commercio e consumo di ogni forma  
di nickel;
- (b) Svolgere tra i membri consultazioni e scambi di informazioni sugli svi-  
luppi connessi alla produzione, alle scorte, al commercio ed al consumo di ogni  
forma di Nickel;
- (c) intraprendere studi, se del caso, su una vasta serie di importanti questioni  
connesse con il nickel, in conformità con le decisioni del Gruppo;
- (d) esaminare problemi o difficoltà particolari, esistenti o che si prevede  
possano sorgere nell'economia internazionale del nickel.

#### APPARTIENENZA

5. Tutti gli Stati interessati alla produzione o al consumo del commercio  
internazionale del nickel possono divenire membri del Gruppo.

#### POTERI DEL GRUPPO

- 6.(a) Il Gruppo eserciterà quei poteri e svolgerà, o provvederà a che siano  
svolte, quelle funzioni necessarie per l'attuazione delle norme dello Statuto.
- (b) Il Gruppo non è un'organizzazione commerciale e non avrà potere di sti-  
pulare qualsivoglia contratto commerciale per il nickel o ogni altra merce di  
prima necessità, o prodotto.
- (b) Il Gruppo adotterà il Regolamento interno che riterrà necessario ai  
fini dell'espletamento delle sue funzioni.



*Ministero degli Affari Esteri*

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO  
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

SEDE

7. La sede del Gruppo sarà situata nel territorio di uno Stato membro in un luogo selezionato dal Gruppo. Il Gruppo negozierà un Accordo di Sede con il Governo ospitante.

MECCANISMO DECISIONALE

8.(a) La massima autorità del Gruppo istituito in base al presente Statuto, sarà rappresentata di diritto alla Sessione Generale.

(b) Il Gruppo, il Comitato permanente di cui al paragrafo 9, e ogni Comitato ed organo sussidiario che possa essere istituito, prenderanno di regola le loro decisioni per consenso. Qualora un voto sia richiesto, la votazione avverrà alle condizioni stabilite nel regolamento interno.

COMITATO PERMANENTE

9. (a) Il Gruppo istituirà un Comitato Permanente il quale sarà costituito da quei Membri del Gruppo che abbiano indicato il loro desiderio di partecipare ai lavori di detto Comitato.

(b) Il Comitato Permanente svolgerà quelle mansioni che possono essergli assegnate dal Gruppo e riferirà al Gruppo per quanto riguarda il completamento o l'andamento del suo lavoro.

COMITATI E ORGANI SUSSIDIARI

10. Il Gruppo può istituire eventuali Comitati o Organi sussidiari, in aggiunta al Comitato Permanente, in base a condizioni e modalità che potrà determinare.

SEGRETARIATO

11(a) Il Gruppo avrà un Segretariato costituito da un Segretario Generale e dal personale ritenuto necessario.



*Ministero degli Affari Esteri*

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO  
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

(b) Il Segretario Generale sarà il principale funzionario amministrativo del Gruppo e sarà responsabile nei suoi confronti della gestione e dell'attuazione del presente Statuto in conformità con le decisioni del Gruppo.

#### COOPERAZIONE CON ALTRI

12.(a) Il Gruppo può prendere accordi in vista di consultazioni o di cooperazione con le Nazioni Unite, i suoi organi o agenzie specializzate e con altre istituzioni intergovernative, come appropriato.

(b) Il Gruppo può anche prendere accordi per mantenere il contatto con i Governi degli Stati non-partecipanti interessati di cui al paragrafo 5, con altre Organizzazioni internazionali non-governative o con istituzioni del settore privato, come appropriato.

#### POSIZIONE GIURIDICA

13.(a) Il Gruppo avrà personalità giuridica nel Paese che lo ospita. In particolare, avrà capacità di stipulare contratti, di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne, e di intentare procedimenti legali.

(b) La posizione del Gruppo nel territorio del Governo ospitante sarà disciplinata da un Accordo di Sede tra il Governo ospitante ed il Gruppo, che dovrà essere concluso il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

#### QUOTE DI BILANCIO

14. Il Gruppo stabilirà la quota di ciascun Membro per ogni anno finanziario nella valuta del Paese di accoglienza in conformità con le disposizioni relative alle quote specificate nel Regolamento interno. Il pagamento delle



*Ministero degli Affari Esteri*

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO  
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

quote da parte di ciascun Membro, dovrà essere effettuato in conformità con la sua procedura costituzionale.

#### STATISTICHE ED INFORMAZIONI

15.(a) Il Gruppo raccoglierà, collazionerà, e porrà a disposizione dei membri tutte le informazioni statistiche sulla produzione, il commercio, le scorte, il consumo, e sulle quotazioni del nickel pubblicate e riconosciute a livello internazionale, come lo ritenga opportuno, ai fini dell'attuazione effettiva del presente Statuto.

(b) Il Gruppo prenderà ogni accordo che ritiene appropriato, per mezzo del quale si possano scambiare informazioni con i Governi non-partecipanti interessati e con le organizzazioni non-governative ed intergovernative appropriate, al fine di garantire la disponibilità di dati recenti ed affidabili concernenti la produzione, il consumo, le scorte, il commercio internazionale, le quotazioni pubblicate riconosciute a livello internazionale, nonché altri fattori che incidono sulla domanda e sull'offerta di nickel.

(c) Il Gruppo farà di tutto per garantire che nessuna informazione pubblicata pregiudichi la riservatezza delle attività di persone o aziende che producono, lavorano, commercializzano il nickel o ne sono consumatori.

#### VALUTAZIONE ANNUA E STUDI

16. (a) Il Gruppo predisporrà e distribuirà ai membri una valutazione annua della situazione mondiale del nickel e delle questioni attinenti, alla luce delle informazioni fornite dai Membri e integrate da informazioni provenienti da ogni altra fonte pertinente.



*Ministero degli Affari Esteri*

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO  
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

(b) Il Gruppo potrà, qualora lo ritenga opportuno, intraprendere o stipulare intese appropriate al fine di intraprendere studi a breve e lunga scadenza sull'economia del nickel a livello internazionale, compreso, una volta l'anno o con l'approvazione del Gruppo, più di una volta l'anno, l'approntamento di un prospetto sulla produzione, il consumo ed il commercio del nickel per l'anno civile successivo, in modo che tale scambio di informazioni possa essere di assistenza tecnica ai Membri nelle loro valutazioni individuali dell'andamento dell'economia del nickel a livello internazionale.

#### OBBLIGHI DEI MEMBRI

17. I Membri faranno del loro meglio per cooperare e promuovere il conseguimento degli obiettivi del Gruppo, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento dei dati di cui al paragrafo 15 relativi alla economia del nickel.

#### EMENDAMENTO

18. Lo Statuto può essere emendato solo per consenso del Gruppo e senza votazione.

#### ENTRATA IN VIGORE

19.(a) Il presente Statuto entrerà in vigore quando almeno 15 Stati, rappresentanti in totale oltre il 50 per cento del commercio mondiale di nickel, avranno notificato il Segretario-Generale delle Nazioni Unite in applicazione del capoverso c) in appresso. Qualora lo Statuto entri in vigore ai sensi del presente articolo, i membri saranno invitati a partecipare ad una riunione inaugurale. I membri dovranno essere notificati con almeno un mese di anticipo, se possibile, prima della riunione.



*Ministero degli Affari Esteri*

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO  
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

- b) Se i requisiti per l'entrata in vigore del presente Statuto non sono stati soddisfatti alla data del 20 Settembre 1986, il Segretario Generale delle Nazioni Unite inviterà quei Governi che hanno notificato, in applicazione del paragrafo (c) in appresso, il loro intento di divenire membri del Gruppo, a riunirsi il prima possibile per decidere se porre o meno in effetto il presente Statuto tra di loro, in tutto o in parte.
- c) Ogni Stato di cui al paragrafo 5, il quale desidera divenire membro del Gruppo notificherà per iscritto che intende applicare il presente Statuto, sia a titolo provvisorio, finché sono in fase di definizione le sue procedure interne, o in via definitiva. Fino all'entrata in vigore di detto Statuto e all'assunzione del suo incarico da parte del Segretario Generale del Gruppo, detta notifica sarà rimessa al Segretario Generale delle Nazioni Unite; dopo ciò sarà rimessa al Segretario Generale del Gruppo. Uno Stato che applica il presente Statuto a titolo provvisorio farà di tutto per completare le proprie procedure entro sei mesi ma in ogni caso non oltre 12 mesi dalla data della sua notifica e notificherà il depositario in conformità.

#### RECESSO

- 20.(a) Un Membro può ritirarsi dal Gruppo in ogni tempo, notificando il recesso per iscritto al Segretario Generale del Gruppo.
- (b) Il recesso non pregiudicherà qualsiasi obbligo finanziario precedentemente assunto e non darà diritto allo Stato che recede a qualsivoglia riduzione della sua quota per l'anno in cui il recesso ha luogo.
- (c) Il recesso avrà effetto 60 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
- (d) Il Segretario Generale notificherà ciascun Membro riguardo ad ogni notifica ricevuta in base al presente paragrafo.



*Ministero degli Affari Esteri*

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO  
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

#### DURATA DEL GRUPPO

21. Il Gruppo rimarrà in funzione per tutto il tempo in cui continui, a giudizio dei Membri, a servire ad uno scopo utile, a meno che non venga sciolto in conformità con il paragrafo 22.

#### CESSAZIONE

22.(a). Il Gruppo può in ogni tempo decidere con votazione a maggioranza dei due terzi, di porre fine al presente Statuto. Tale cessazione avrà effetto alla data decisa dal Gruppo.

(b) Nonostante la cessazione del presente Statuto, il Gruppo rimarrà in funzione per tutto il tempo necessario ad effettuare la liquidazione, compresa la chiusura dei conti.



*Ministero degli Affari Esteri*

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO  
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

CLAUSOLE FINALI

C.N.145.1986- TRATTATI-1 Annesso 1)

STATUTO DEL GRUPPO DI STUDIO INTERNAZIONALE DEL NICKEL  
adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite  
sul nickel, 1985.

Definizioni

3. (c) Per "membri" si intendono tutti gli Stati di cui al paragrafo 5 che hanno notificato la loro accettazione in conformità con il par. 19.

Appartenenza

5. Tutti gli Stati interessati alla produzione o al consumo del commercio internazionale del nickel possono divenire membri del Gruppo.

EMENDAMENTO

18. Lo Statuto può essere emendato solo per consenso del Gruppo e senza votazione.



*Ministero degli Affari Esteri*

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO  
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI

C.N.145.1986.TRATTATI-1 (Annesso 2)

TABELLA

Quota in percentuale del Commercio mondiale\* di Nickel

	<u>1982-1984</u>	%
Albania		0.8
Austria		0.3
Australia		6.7
Belgio		0.5
Botswana		1.6
Bulgaria		0.1
Canada		12.1
Colombia		0.8
Cuba		3.2
Cecoslovacchia		1.1
Repubblica Dominicana		1.6
Finlandia		2.1
Francia		6.4
Repubblica Democratica Tedesca		0.6
Repubblica Federale di Germania		6.1
Grecia		1.2
Hong Kong		0.4
Ungheria		0.4
India		0.6
Indonesia		3.6
Italia		1.8
Giappone		11.0
Messico		0.2
Paesi Bassi		0.8
Norvegia		6.5
Filippine		1.2
Polonia		0.5
Repubblica di Corea		0.2
Romania		0.5
Singapore		0.6
Sud Africa		1.4
Spagna		0.7
Svezia		1.3
Taiwan		0.2
Regno Unito di G. Bretagna & Irlanda del Nord		4.1
URSS		4.4
USA		12.4
Iugoslavia		0.1
Zimbabwe		1.2

\*in base alla somma di esportazioni ed importazioni di: minerale e concentrati di nickel, prodotti intermedi del nickel e prodotti non lavorati di nickel raffinato.

Certifico che il testo di cui sopra è la copia conforme dello Statuto del Gruppo di studio internazionale del nickel, adottato il 2 maggio 1986 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul nickel, 1985. L'originale dello Statuto è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite in conformità con il paragrafo 19 c) di tale Statuto, i cui testi in lingua araba, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici, in conformità con il paragrafo 2 della Risoluzione per mezzo della quale la Conferenza ha adottato lo Statuto.

Per il Segretario Generale,  
Il Consigliere legale:

Carl-August Fleischauer

Organizzazione delle Nazioni Unite, New York  
18 luglio 1986